

**AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE**

**VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226**

CONCESSIONE IN USO ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

“DOLOMITI AVVENTURA” DI TRENTO DI PARTE DELLA P.F. 3498/1 IN

C.C. SOPRAMONTE (TN)

In esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice n.

del giorno \_\_\_\_\_, tra:

- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche

Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA

00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore

dott. Maurizio Fraizingher, nato a Levico Terme (TN) il 24.09.1963,

domiciliato per la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la

quale gestisce il patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e

dell'A.S.U.C. di Sopramonte, parte concedente, e

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_;

in qualità di componenti dell'Associazione professionale “Dolomiti Avventura”

con sede a Trento (TN) in via Maccani n. 211 - P.IVA e C.F. 01832900227,

si conviene quanto segue:

**Art. 1**

L'Azienda forestale concede all'Associazione professionale “Dolomiti

Avventura” con sede a Trento (TN) in via Maccani n. 211 l'uso di circa 370 metri quadrati della p.f. 3498/1 C.C. di Sopramonte in località Vason del Monte Bondone, area gravata da diritti di uso civico identificata nella documentazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di corsi di arrampicata su roccia, corsi di alpinismo, approccio alle attività di montagna e quale “parco avventura”;

#### Art. 2

La durata della concessione viene di comune accordo fissata dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al 31/12/2029, data per la quale il concessionario si impegna a restituire l'area nello stato di fatto in cui è stata consegnata, alla piena disponibilità della parte concedente. E' fatta salva la possibilità di disdetta da l'una o dall'altra parte, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.

#### Art. 3

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

#### Art. 4

Il canone di affitto per il periodo indicato al punto n. 2 è convenuto annualmente Euro 100,00, e per sei anni in complessivi Euro 600,00. Il canone potrà essere aggiornato annualmente da parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi).

L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

Ciascun versamento annuale dovrà essere effettuato al Tesoriere dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte con il metodo Pago PA, tramite il bollettino precompilato che sarà spedito alla controparte contrattuale a cura dell'Azienda forestale.

#### Art. 5

E' fatto divieto al concessionario di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, i terreni concessi in uso.

#### Art. 6

Al concessionario è fatto esplicito divieto di effettuare miglioramenti fondiari, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi o modifiche dei terreni concessi in uso, senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda forestale.

Al termine della concessione l'Azienda forestale avrà in ogni caso il diritto di pretendere il ripristino, a spese del concessionario e degli eredi legittimi o testamentari, o di ritenere le eventuali nuove opere senza riconoscere alcun compenso.

#### Art. 7

L'Azienda forestale si riserva di revocare la concessione in qualsiasi momento, con decorrenza immediata, in caso di cambio di destinazione d'uso dell'area, per i motivi di cui ai precedenti artt. 4 e 5, e per ogni altro motivo dal quale avessero da originarsi danni al patrimonio comunale e/o all'ambiente naturale.

La concessione potrà inoltre essere revocata in qualsiasi momento per motivi

di pubblico interesse.

#### Art. 8

Il concessionario provvede alla messa a norma dell'immobile relativamente al profilo della sicurezza delle attrezzature, oltre al disgaggio di rocce e/o massi pericolanti, assumendo ogni responsabilità sia di ordine pubblico che privato, per eventuali danni a terzi persone o cose che per qualsiasi motivo dovessero verificarsi nell'area concessa in uso, anche in relazione ad eventi non direttamente connessi all'attività propria.

E' fatto obbligo al concessionario attivare idonea copertura assicurativa RCT-RCO per eventuali danni che dovessero verificarsi, compresi i danni ambientali.

#### Art. 9

Il concessionario solleva l'Azienda forestale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi durante il periodo di concessione di cui al precedente articolo 2.

#### Art. 10

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà competente il Foro di Trento.

#### Art. 11

Per quanto non esposto nel presente atto, le parti faranno riferimento a quanto stabilito dalle norme del codice civile in quanto applicabili.

#### Art. 12

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e

14 del Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con  
opportuna informativa.

Art. 13

Le spese relative al presente atto sono a carico del concessionario.

Art. 14

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 – Parte 1<sup>^</sup> - della  
tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, li

L'AZIENDA FORESTALE

IL CONCESSIONARIO

dott. Maurizio Fraizingher

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di  
comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, 2,  
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

Letto, firmato e sottoscritto

L'AZIENDA FORESTALE

IL CONCESSIONARIO

dott. Maurizio Fraizingher

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 20/02/2024 08:42:06

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834